

Conclusioni del ricorrente

- Annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2006, nella causa T-290/05 ⁽¹⁾.
- Annullare la decisione della Commissione 27 maggio 2005.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fonda l'impugnazione della suddetta ordinanza del Tribunale sui seguenti argomenti e motivi.

Il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso in cui il sig. Weber chiedeva fosse ingiunto alla convenuta di permettergli la visione di determinati documenti. Secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il Tribunale non avrebbe un tale potere di istruzione. Al tempo stesso, nell'ordinanza impugnata è affermato che la rettificata istanza del ricorrente non poteva essere interpretata nel senso che questi chiedeva implicitamente l'annullamento della decisione della convenuta. Ciò non sarebbe vero: in quella sede il ricorrente avrebbe chiesto non implicitamente, ma addirittura esplicitamente l'annullamento della decisione della convenuta. Là dove, come rettificato, conclude per l'annullamento della decisione della Commissione, il ricorso del sig. Weber sarebbe ricevibile. Dichiarare l'intero ricorso irricevibile sarebbe, perciò, illegittimo.

Nell'ordinanza impugnata il Tribunale afferma che il ricorso contiene «accuse contro organismi di radiodiffusione e altri enti pubblici tedeschi». Questa definizione delle allegazioni del ricorrente discrediterebbe intollerabilmente l'oggetto del ricorso. Svilire il contenuto dello stesso come «accuse» dimostrerebbe che il Tribunale non ha riconosciuto la straordinaria importanza delle censure e della connessa violazione del diritto comunitario a fondamento del ricorso, con ciò infrangendo il principio del contraddittorio. Il modo in cui sono state valutate le moderate allegazioni del ricorrente lascerebbe, anzi, dubitare dell'imparzialità e della correttezza del procedimento.

L'ordinanza impugnata sarebbe in contrasto con i principi del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea. Contravverrebbe la volontà dichiarata della Comunità di promuovere e rafforzare la democrazia e lo stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti umani e le libertà fondamentali. Negherebbe altresì l'importanza del principio della pubblicità nell'ambito della dichiarata e convinta tensione della Comunità alla democrazia. Il Tribunale avrebbe omesso di verificare se la decisione della convenuta fosse compatibile con gli obiettivi comunitari. L'ordinanza impugnata violerebbe, per questo, essa stessa il diritto comunitario in vigore.

Non risponderrebbe a vero che la conclusione relativa all'accesso al documento della Commissione di cui trattasi mancherebbe di oggetto. La convenuta avrebbe, sì, confermato dinanzi al Tribunale l'autenticità del testo attribuite in una certa rivista, ma il

ricorrente avrebbe espressamente chiarito che tale conferma non esaurisce il merito della sua richiesta. Fa valere, in particolare, che la detta rivista non è l'organo di pubblicazione ufficiale delle comunicazioni della Commissione.

Per tutte queste ragioni l'ordinanza del Tribunale di primo grado impugnata dovrebbe essere annullata.

⁽¹⁾ GU C 331, pag. 42.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prud'homie de peche de Martigues (Francia) il 20 febbraio 2007 — Jonathan Pilato/Jean-Claude Bourgault

(Causa C-109/07)

(2007/C 95/50)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Prud'homie de pêche de Martigues

Parti nella causa principale

Ricorrente: Jonathan Pilato

Convenuto: Jean-Claude Bourgault

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 11 bis del regolamento (CE) 29 aprile 1997, n. 894 ⁽¹⁾, introdotto dal regolamento (CE) 8 giugno 1998, n. 1239 ⁽²⁾, vada interpretato nel senso che esso vieta anche le reti da posta non derivanti, o derivanti solo minimamente, grazie a un'ancora galleggiante alla quale esse sono attaccate.
- 2) Se l'art. 11 bis, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 894/97, introdotto dal regolamento (CE) n. 1239/98, sia valido, considerato che esso:
 - a) sembra perseguire un obiettivo strettamente ambientale, mentre il suo fondamento normativo è costituito dall'art. 43 Trattato, divenuto art. 37 CE;
 - b) non dà una definizione di rete da posta derivante e quindi non determina chiaramente il suo ambito di applicazione;
 - c) non è chiaramente motivato;

- d) non tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, né delle condizioni ambientali nelle varie regioni della Comunità, né dei vantaggi e degli oneri che discendono dal divieto in esso contenuto;
- e) è sproporzionato rispetto allo scopo perseguito;
- f) è discriminatorio, in quanto tratta allo stesso modo situazioni molto diverse dal punto di vista geografico, economico e sociale;
- g) non prevede alcuna deroga a beneficio dei pescatori che praticano una piccola pesca come la «thonaille» che, oltre ad essere tradizionale nel Mediterraneo, è vitale per la popolazione che l'esercita ed è molto selettiva.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1997, n. 894, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 132, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) del Consiglio 8 giugno 1998, n. 1239, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 171, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 febbraio 2007 da Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) e Jeunes agriculteurs (JA) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 dicembre 2006, cause riunite T-217/03 e T-245/03, FNCBV e a./Commissione

(Causa C-110/07 P)

(2007/C 95/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) e Jeunes agriculteurs (JA) (rappresentanti: avv.ti V. Ledoux e B. Néouze)

Altre parti nel procedimento: Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese

Conclusioni delle ricorrenti

- annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 13 dicembre 2006 nella causa T-217/03;
- dichiarare che non può essere inflitta un'ammenda alla ricorrente;

- in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta con la detta sentenza;
- condannare la Commissione a tutte le spese, relative al procedimento d'urgenza ed a quello di merito dinanzi al Tribunale nonché al procedimento dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti fanno valere quattro motivi a sostegno della loro impugnazione. Con il primo, esse sostengono che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione, in quanto avrebbe ommesso di prendere in considerazione due documenti essenziali che dimostrano la mancata proroga dell'accordo del 24 ottobre 2001 oltre il 30 novembre dello stesso anno. Con il secondo motivo esse affermano che il Tribunale ha violato il diritto comunitario e la giurisprudenza costante della Corte giudicando che la Commissione non avesse violato i diritti della difesa e non indicando, nella comunicazione degli addebiti, che avrebbe calcolato l'importo delle ammende prendendo in considerazione i fatturati consolidati dei membri delle federazioni ricorrenti. Con il terzo motivo esse fanno valere la violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 in quanto il Tribunale, per giungere alla conclusione che le ammende inflitte alle federazioni ricorrenti non superano il tetto, menzionato al detto articolo, del 10 % del fatturato, avrebbe preso in considerazione il fatturato consolidato dei membri delle dette federazioni senza che fossero soddisfatte, al riguardo, le condizioni precise ed obiettive poste dalla giurisprudenza. Infine, con il quarto motivo, le ricorrenti fanno valere la violazione del principio «ne bis in idem», nonché del principio di proporzionalità in quanto il Tribunale avrebbe inflitto a ciascuna delle federazioni un'ammenda distinta che prenderebbe in considerazione la capacità finanziaria consolidata dei membri comuni delle federazioni ricorrenti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Spagna) il 28 febbraio 2007 — José Manuel Blanco Pérez e María del Pilar Chao Gómez/Principado de Asturias

(Causa C-111/07)

(2007/C 95/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Asturias